



Assessorato Sanità salute e Politiche Sociali

Assessorat de la Santé, du Bien-être et des Politiques sociales

Dipartimento Politiche Sociali

Département des Politiques sociales

Struttura Assistenza Economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati

Avviso pubblico per il finanziamento di iniziative formative promosse dagli organismi di formazione accreditati finalizzate all'acquisizione della qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario (OSS)

AVVISO PUBBLICO FORMAZIONE DI BASE OSS

Emergenza covid 2020/2022

Avviso n. 20AD



SOMMARIO

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Sommario..... | 2 |
| 1. Definizioni | 3 |
| 2. Riferimenti legislativi e amministrativi | 4 |
| 3. Finalità e interventi finanziabili | 9 |
| 4. Destinatari..... | 10 |
| 5. Durata dell'avviso | 11 |
| 6. Modalità di finanziamento | 11 |
| 7. Vincoli di progettazione..... | 11 |
| 8. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti | 11 |
| 9. Soggetti attivi e raggruppamenti..... | 12 |
| 10. Risorse disponibili e vincoli di finanziamento..... | 13 |
| 11. Modalità di finanziamento degli interventi e spese ammissibili | 13 |
| 12. Termini per la presentazione dei progetti e termini del procedimento..... | 18 |
| 13. Modalità di presentazione dei progetti | 18 |
| 14. Modalità di presentazione delle Richieste di finanziamento..... | 19 |
| 15. Ammissibilità a valutazione | 20 |
| 16. Valutazione dei progetti | 20 |
| 17. Approvazione graduatorie, avvio del progetto e tempi di realizzazione | 22 |
| 18. Adempimenti gestionali ed erogazione del contributo..... | 23 |
| 19. Organizzazione ed erogazione di attività formativa a distanza (FAD) | |
| 20. Riconoscimento della sovvenzione e decurtazioni previste | 24 |
| 21. Tenuta documentazione..... | 28 |
| 22. Revoca del contributo..... | 28 |
| 23. Diritti sui prodotti delle attività..... | 29 |
| 24. Informazione e pubblicità..... | 29 |
| 25. Tutela privacy..... | 29 |



| | |
|----------------------------------------|----|
| 26. Responsabile del procedimento..... | 30 |
| 27. Rinvio..... | 30 |
| 28. Informazioni..... | 30 |

Premessa

L'emergenza Coronavirus costituisce la cornice di riferimento dalla quale deriva l'urgente necessità di formazione professionale di operatori da impiegare nel settore dell'assistenza socio-sanitaria nei servizi pubblici e privati (diurni/residenziali/domiciliari) presenti sul territorio regionale. In quest'ottica l'avviso intende rendere disponibile, per le persone giovani e adulte, un'offerta formativa capace di rispondere al fabbisogno di competenze, conoscenze e abilità necessarie per l'inserimento/reinserimento lavorativo degli individui nei contesti e nelle organizzazioni di lavoro sopra citate.

Per ampliare al massimo le possibilità di partecipazione, l'offerta formativa oggetto del presente avviso è rivolta a persone disoccupate/inoccupate, a persone inattive e a persone occupate.

L'importo destinato al presente Avviso è di 900.000,00 euro.

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Avviso si applicano le seguenti definizioni:

- **stato occupazione:** relativamente alle definizioni di “disoccupato”, “inoccupato” e “inattivo”, ai fini della determinazione dei requisiti di accesso ai percorsi formativi oggetto della presente procedura, il riferimento da adottare è quello previsto dalla normativa vigente in materia all'atto dell'iscrizione delle persone ai singoli interventi
- **destinatario diretto:** il singolo individuo che prende parte al progetto in qualità di partecipante ai percorsi formativi approvati a valere sul presente Avviso;
- **organismo di formazione accreditato:** ente di formazione che, a seguito dell'accreditamento da parte della Regione, può partecipare ad avvisi pubblici regionali in materia di formazione professionale e ottenere il finanziamento o il riconoscimento



dei propri progetti formativi. L'accreditamento è concesso nei termini previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 264 in data 12 marzo 2018;

- **beneficiario:** ai sensi dell'art. 2 comma 10 del Reg. (UE) n. 1303/2013, il beneficiario è un "organismo pubblico o privato (...) responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni";
- **soggetto proponente:** il soggetto proponente è il soggetto che propone il progetto presentando la richiesta di finanziamento ed è anche il soggetto che, in caso di approvazione, realizzerà l'intervento. Il soggetto proponente sarà pertanto il titolare del finanziamento e interlocutore dell'Amministrazione regionale e, in caso di approvazione della proposta progettuale, si configura come beneficiario;
- **SRRAI:** Struttura Regionale competente per materia Responsabile dell'Attuazione degli Interventi. La SRRAI diviene, a partire dall'approvazione del progetto, l'interlocutore per il beneficiario da parte dell'Amministrazione regionale. Per il presente avviso la SRRAI di riferimento è la **Struttura Assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati**.

2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E AMMINISTRATIVI

Nell'ambito del "PO FSE VALLE D'AOSTA 2014-2020 *"INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE"* cofinanziato dal Fondo sociale europeo (Decisione della Commissione europea C(2014) 9921 del 12 dicembre 2014, così come modificato da ultimo con successiva Decisione C(2020)4033 in data 12 giugno 2020, la Regione adotta il presente Avviso in coerenza ed attuazione al quadro normativo sotto richiamato e di quanto ulteriormente specificato nella scheda azione allegata:

1. il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
2. il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;



3. il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
4. il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
5. il Regolamento (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
6. il Regolamento (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e Autorità di gestione, Autorità di certificazione, Autorità di audit e organismi intermedi;
7. il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio (iniziativa di risposta al coronavirus) del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
8. il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio (covid-19) del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda



misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

9. il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
10. l'Accordo di partenariato di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 29 ottobre 2014;
11. il Regolamento delegato (UE) n. 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute, e relativo *Template for submitting data for the consideration of the Commission (Article 14(1) ESF)*;
12. il Regolamento delegato (UE) n. 2017/2016 della Commissione del 29 agosto 2017 recante modifica del Regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
13. il Quadro strategico regionale 2014/20 (QSR) per la politica regionale di sviluppo 2014/2020, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1831/XIV del 24 febbraio 2016;
14. il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
15. il documento recante "*Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni*" approvato dal Comitato di sorveglianza del Programma operativo "*Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE)*" nella seduta del 5 giugno 2015 e ss.mm. e ii.;
16. la deliberazione della Giunta regionale n. 1431 del 25 ottobre 2019 recante la designazione, ai sensi dell'art. 124 del reg. (UE) n. 1303/2013, dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di certificazione del Programma operativo "*Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE)*" e approvazione della descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità



di gestione e per l'Autorità di certificazione (SIGECO) e del correlato Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione;

17. le “Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo Programma “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 2014/20 (FSE)” (di seguito, Direttive regionali) approvate con Provvedimento dirigenziale n. 5543 del 26/09/2019;
18. la legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
19. la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, modificata dalla legge regionale 30 marzo 2015, n. 7;
20. il Provvedimento dirigenziale n. 670 del 28 febbraio 2020 recante l’ “Approvazione della nuova metodologia per la definizione di tabelle standard di costi unitari (UCS) per i percorsi formativi per l’inserimento lavorativo, i percorsi formativi nell’ambito dell’obbligo scolastico e formativo, la formazione permanente e la formazione post diploma”;
21. la deliberazione della Giunta regionale n. 1940 del 14 giugno 2004 che approva la “Direttiva sulla gestione del sistema dei crediti formativi nell’ambito della formazione professionale, in attuazione dell’art. 19, comma a) della Legge regionale 31 marzo 2003, n. 7”;
22. la deliberazione della Giunta regionale n. 2712 del 2 ottobre 2009 che approva le “Disposizioni per l’istituzione e la gestione del sistema regionale di certificazione delle competenze e per la costruzione di un repertorio di standard professionali”;
23. la deliberazione della Giunta regionale n. 494 del 15 aprile 2016 che approva le “Disposizioni per la realizzazione degli esami per il conseguimento delle qualificazioni in esito ai percorsi di formazione professionale realizzati dagli organismi di formazione accreditati” così come integrata dalla DGR 718/2016;
24. la deliberazione della Giunta regionale n. 264 del 12 marzo 2018 che approva il nuovo Dispositivo regionale di accreditamento delle sedi formative;
25. la deliberazione della Giunta regionale n. 744 del 14 giugno 2018 recante l’ “Approvazione del profilo professionale, del nuovo standard formativo dell’operatore socio-sanitario (OSS) e del percorso integrativo per il conseguimento, da parte degli allievi del percorso di istruzione professionale a indirizzo “servizi socio-sanitari”, della qualifica di OSS”. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale 5107/2003 e 1254/2009.”;
26. la deliberazione della Giunta regionale n.1765 del 13 dicembre 2019 recante l’ “ Approvazione di modificazioni agli allegati 2 e 3 della DGR 744/2018, relativamente allo standard formativo



dell'operatore socio-sanitario (OSS) e al percorso di istruzione professionale a indirizzo "servizi socio-sanitari approva tirocini”;

27. l'Accordo tra il Ministro della Sanita', il Ministro per la Solidarieta' sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione, Provvedimento del 22 febbraio 2001 (di seguito Accordo Stato/ Regioni del 2001);
28. la deliberazione della Giunta regionale n. 1125 del 23 agosto 2019 recante “Approvazione delle modifiche alle disposizioni in merito all'erogazione dell'indennità di frequenza a favore di disoccupati e inoccupati per la partecipazione ad azioni di politiche attive del lavoro finanziate tramite risorse pubbliche, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 670 del 29 maggio 2017”;
29. la Delibera Del Consiglio Dei Ministri del 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”
30. Il Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n.6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e ss.mm e ii;
31. le Frequently Asked Questions pubblicate sul canale “Europa” del sito regionale, in risposta all' Emergenza COVID-19, ai sensi dell'art. 1 delle Direttive regionali” approvate con PD n. 5543 del 26/09/2019 e ss. aggiornamenti;
32. la deliberazione della Giunta regionale n. 441 del 29 maggio 2020 recante “Approvazione di disposizioni straordinarie e transitorie per la continuità e la conclusione dei percorsi realizzati nel Sistema Regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e nei percorsi della formazione professionale a fronte delle Misure restrittive derivanti dall'emergenza epidemiologica Da Covid-19”;
33. la deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 29 maggio 2020 recante “ Approvazione dei protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza dei servizi diurni rivolti a persone con disabilità, dei servizi per minori e loro famiglie, dell'esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado, del commercio al dettaglio, della formazione professionale, delle visite a castelli e musei nonché sostituzione del protocollo relativo ai servizi di acconciatura e ai centri estetici di cui all'allegato b della DGR 387/2020.”.



34. l'Ordinanza 231 del Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta - 5 giugno 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-2019. riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca dell'ordinanza n. 207 del 17 maggio 2020".

3. FINALITÀ E INTERVENTI FINANZIABILI

1. L'emergenza sanitaria che ha colpito anche la Regione Valle d'Aosta nei primi mesi del 2020 ha messo in luce la necessità di una formazione professionale organizzata e continua di operatori da impiegare nel settore dell'assistenza socio sanitaria, nei servizi pubblici e privati presenti sul territorio regionale.
2. L'Avviso ha l'obiettivo di rendere reperibile personale in possesso di apposita qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario (OSS) atta a mantenere i necessari standard gestionali e un'ampia gamma di servizi di qualità nel campo dell'assistenza alla persona in difficoltà, sia essa minore, adulta, anziana, o malata; il rafforzamento e la qualificazione dei servizi di cura passano anche dalla specifica formazione degli operatori OSS, il cui profilo professionale è normato a livello nazionale (Accordo Stato/Regioni 2001) e regionale (DGR 744/2018, DGR 1765/2019).
3. In prospettiva inoltre, l'avviso si presenta come opportunità per contrastare il fenomeno della disoccupazione e si inserisce nel quadro delle politiche attive del lavoro, con l'obiettivo di agevolare e accrescere l'occupabilità di persone disoccupate, o riqualificare persone già occupate che intendono cambiare lavoro, favorendo per tutti l'inserimento lavorativo in un ambito nel quale, per quanto riguarda le precedenti edizioni, la quasi totalità dei partecipanti ha trovato occupazione.
4. Al presente Avviso concorrono le risorse aggiuntive regionali autorizzate nell'ambito del Programma Operativo FSE Valle d'Aosta 2014/20 "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", necessarie al sostegno dell'indice di realizzazione del PO FSE 2014/20.
5. L'avviso, quale iniziativa volta al sostegno del sistema sanitario regionale a seguito dell'emergenza epidemiologica, si colloca nell'ambito degli interventi previsti dal Programma Operativo FSE Valle d'Aosta 2014/20 con particolare riferimento all'Asse, Priorità e Obiettivo di seguito riportati:



Fondo Sociale Europeo 2014/2020

Programma operativo “Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FSE)”

Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà

| <i>Priorità di investimento</i> | <i>Obiettivo Specifico</i> | <i>Azione da Programma</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.iv <i>Miglioramento dell’accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d’interesse generale</i> | 9.3 Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socioeducativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali | 9.3.7 <i>Formazione degli assistenti familiari e creazione di registri di accreditamento e di albi di fornitori di servizi di cura rivolti alle persone anziane e/o non autosufficienti</i> |

4. DESTINATARI

1. L’offerta formativa oggetto del presente avviso è rivolta a persone disoccupate/inoccupate, a persone inattive e a persone occupate di età compresa tra i 17 anni compiuti e i 67 non compiuti, in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola media), domiciliati in Valle d’Aosta.
2. Con riferimento ai destinatari occupati, in relazione al fatto che alle iniziative di cui trattasi non si applica la normativa in materia di aiuti di Stato, non possono essere destinatari



dell'intervento lavoratori assunti con qualifiche affini a quelle di OSS da parte di imprese / enti operanti nell'ambito dei servizi socio-sanitari o assistenziali.

3. Il possesso dei requisiti previsti deve essere verificato dal soggetto beneficiario al momento della presentazione della domanda.
4. Con riferimento ai requisiti in ordine alla condizione sul mercato del lavoro, al fine di verificare lo stato di disoccupazione/inoccupazione richiesto per l'erogazione dell'indennità di frequenza o le caratteristiche del contratto di lavoro in essere per gli allievi occupati per l'ammissione al corso, ciascun beneficiario viene dotato di un accesso in sola lettura al sistema informativo SILVDA, per il controllo, sulla base dell'autodichiarazione resa dal soggetto all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, della sussistenza dei requisiti: sarà cura del beneficiario provvedere a stampare le risultanze delle verifiche.
5. Con riferimento ai requisiti in ordine al livello di istruzione/formazione, per quanto attiene le persone con un titolo di studio conseguito all'estero, si ritiene valida la dichiarazione di valore del titolo di studio posseduto.

5. DURATA DELL'AVVISO

1. Il presente Avviso ha validità fino alle ore 12:00 del 4 febbraio 2021.

6. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 5, lett. b) del Regolamento UE 1303/2013, al presente Avviso si applicano unità di costo standard (UCS) derivanti da apposita elaborazione effettuata a livello regionale (PD 670/2020), oltre che UCS di cui al regolamento delegato (UE) n. 2017/2016 della Commissione. Il dettaglio delle Unità di costo standard applicate ed i relativi importi sono definiti al successivo art. 11.

7. VINCOLI DI PROGETTAZIONE

La scheda azione allegata definisce nel dettaglio i vincoli di progettazione.

8. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI



1. Possono presentare progetti a valere sul presente Avviso gli organismi di formazione accreditati ai sensi della DGR 264/2018 per l'ambito A) Formazione finanziata – macrotipologie Orientamento e formazione professionale.
2. È consentita la presentazione di progetti per la realizzazione di attività formative anche da parte di soggetti non accreditati all'atto del deposito della richiesta di ammissione a valutazione e finanziamento. Il soggetto che intenda avvalersi di tale facoltà è comunque tenuto, entro la data di scadenza della finestra nell'ambito della quale intende presentare un progetto, a depositare domanda di accreditamento, presentando la documentazione richiesta. L'istruttoria del procedimento di accreditamento verrà svolta in conformità con quanto disposto dall'articolo 4 delle disposizioni approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 264/2018. L'avvio del progetto è subordinato all'esito positivo del procedimento di accreditamento. Il mancato possesso del requisito di accreditamento è causa di revoca del contributo.

9. SOGGETTI ATTIVI E RAGGRUPPAMENTI

1. È ammessa la presentazione di progetti da parte di raggruppamenti/partenariati operativi attivati per la realizzazione dell'iniziativa di cui si richiede il finanziamento, con specifica dichiarazione della percentuale di distribuzione del lavoro all'interno del RTI, così come definiti e normati dall'art. 4 delle Direttive regionali.
2. In caso di partenariati operativi specifici è richiesto che ciascun soggetto risulti individualmente accreditato.
3. In caso di raggruppamenti, il soggetto capofila deve essere individuato chiaramente ed è il referente unico nei confronti della SRRAI e deve essere autorizzato in particolare a:
 - a. presentare, in nome e per conto degli altri partner, la richiesta di finanziamento;
 - b. sottoscrivere, in nome e per conto degli altri partner, l'atto di adesione;
 - c. coordinare le attività di monitoraggio e rendicontazione sia intermedia che finale in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione alla SRRAI;
 - d. coordinare i flussi informativi verso la SRRAI.
4. È facoltà del soggetto beneficiario prevedere in sede di progetto o in corso di esecuzione, per sopraggiunti motivi risultanti da eventi imprevedibili per il beneficiario e in casi eccezionali, la presenza di eventuali altri soggetti attivi, intesi come soggetti terzi portatori di specifiche competenze e/o di proprie strutture organizzative, che possono partecipare all'attuazione del progetto in qualità di soggetti delegati, secondo quanto previsto agli artt. 52 e 53 delle Direttive regionali.
5. La sostituzione di uno dei partner operativi e/o dei soggetti attivi è ammessa, previa autorizzazione da parte della SRRAI, a condizione del possesso dei medesimi requisiti.



6. L'Amministrazione regionale rimane terza ed estranea ai rapporti giuridici instaurati tra i soggetti costituenti il partenariato, ovvero tra il soggetto beneficiario e gli altri soggetti attivi.

10. RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI DI FINANZIAMENTO

1. Per l'attuazione del presente Avviso è disponibile la cifra complessiva di Euro 900.000,00.
2. Le risorse stanziare per il finanziamento dei progetti approvati a valere sul presente Avviso sono assegnate, per ciascuna finestra, al progetto risultato idoneo e finanziabile con il punteggio più alto.
3. L'Amministrazione si riserva di incrementare l'importo aggiudicato al fine di riconoscere eventuali spese aggiuntive relative alla realizzazione del progetto, connesse alla situazione di emergenza sanitaria e non identificabili e/o quantificabili alla data di emanazione del presente Avviso.
4. Le risorse finanziarie indicate sono da intendersi al lordo dell'IVA, se dovuta, e di ogni altro onere.

11. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

La scheda azione allegata indica l'elenco delle azioni ammissibili e la/le forma/e di sovvenzione applicabile/i. Per ciascuna forma di sovvenzione vengono riportati nel presente articolo la disciplina di riferimento, la voce di spesa pertinente sul piano finanziario SISPREG2014, i vincoli e le limitazioni generali che potranno in ogni caso essere ulteriormente circoscritti nella scheda azione.

- A. Organizzazione ed erogazione del monte ore obbligatorio del corso, così come previsto dallo standard formativo (voce B.2.29.)
 1. Questa forma di sovvenzione prevede l'applicazione della tabella standard di costi unitari (UCS) per i percorsi formativi per l'inserimento lavorativo PO FSE 2014/20 Regione Autonoma Valle d'Aosta di cui al Provvedimento dirigenziale n. 670/2020 che prevede il riconoscimento di un'UCS ora corso a processo, in base al parametro orario di 126,00 euro.
 2. L'UCS di cui trattasi deve essere inserita alla voce B.2.29 del piano finanziario e viene utilizzata per il calcolo della sovvenzione relativamente a tutte le attività formative previste e rientranti nel monte ore previsto dallo standard formativo regionale a prescindere dalla modalità di attuazione: l'UCS è quindi presa a riferimento sia per le attività in presenza che a distanza, sia



per le attività di teoria (aula, laboratorio, visite didattiche, esercitazioni,...) che le attività pratiche di tirocinio.

3. Non sono previste percentuali massime per le ore effettuate da docenti classificabili in fascia A e B, che possono essere definite dall'organismo di formazione accreditato in fase di presentazione della proposta progettuale, nel rispetto dell'importo massimo fissato da ciascuna scheda azione. Non più del 30% delle ore di formazione dovrà essere erogato da personale docente appartenente alla fascia C.
4. La determinazione della sovvenzione a preventivo deve quindi risultare quale moltiplicazione dell'UCS ora corso per il totale complessivo delle ore previste dal corso, comprese le ore di tirocinio, e le ore svolte in sottogruppo, così come normato al successivo comma 6.
5. Il numero di allievi presenti contemporaneamente in classe deve tenere conto delle disposizioni previste dal Governo e dalla protezione civile in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in vigore al momento in cui si svolgeranno i corsi, con particolare riferimento al distanziamento sociale e al divieto di assembramento.
6. Il beneficiario, al fine di ottemperare alle disposizioni contenute nel "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 per la tutela della salute e sicurezza di lavoratori e utenti degli organismi formativi" approvato con DGR 447/2020 ed erogare l'attività didattica in presenza, può suddividere la classe in 2 sottogruppi: tale previsione deve essere esplicitata a progetto e autorizzata in sede di valutazione ovvero essere oggetto di specifica richiesta alla SRRAI in fase di realizzazione e da quest'ultima autorizzata. Relativamente ai sottogruppi di cui trattasi sono rimborsate le UCS relative a ciascuno dei due sottogruppi per un totale di ore di aula pari al massimo al 30% delle ore previste per tale segmento. La suddivisione del gruppo classe per un numero maggiore di ore può essere autorizzata, ma in tal caso viene rimborsata un'unica UCS.
7. Al fine di procedere all'autorizzazione dei sottogruppi di cui al precedente comma 6, il beneficiario deve evidenziare l'articolazione del monte ore complessivo tra attività formativa in presenza, FAD, tirocinio, e attività aggiuntive (es. ore orientamento, ore recupero etc) riportando le necessarie informazioni all'interno del prospetto riepilogativo di cui all'art. 13 comma 3, da allegare alla proposta progettuale.
8. Per quanto attiene alle modalità di riconoscimento a consuntivo si rimanda a quanto previsto al successivo articolo 20.
9. Tali ore sono da conteggiarsi ai fini della determinazione dell'importo dell'indennità di frequenza (comprese le ore di tirocinio) di cui al successivo punto D.

B. Orientamento specialistico (B.2.2)



1. Questa forma di sovvenzione prevede l'applicazione di tabelle standard di costi unitari di cui all'Allegato VI, tipo di operazione 2. Misura 1.C del programma operativo nazionale "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile" (2014IT05M9OP001) e operazioni simili, così come definite dal Regolamento delegato (UE) n. 2017/2016 della Commissione del 29 agosto 2017, che prevedono il riconoscimento di un'UCS del valore di 35,50 € per ogni ora di attività orientativa specialistica o di II livello svolta.
2. Per attività orientativa, ai fini del presente Avviso, si intende la realizzazione di colloqui individuali tesi ad assistere l'utente nella messa in trasparenza degli apprendimenti utile al riconoscimento di crediti in ingresso e in itinere. Tali attività dovranno essere svolte in coerenza con quanto previsto dalla "Direttiva sulla gestione del sistema dei crediti formativi nell'ambito della formazione professionale" di cui alla DGR 1940/2004 e non daranno luogo al riconoscimento di indennità di frequenza a favore dell'allievo coinvolto.
3. Per ogni allievo può essere previsto ed erogato un numero di ore massime pari a 8, mentre il numero massimo di ore remunerabili è pari a 120 a progetto.
4. Con riferimento ai crediti in ingresso, nel caso in cui i candidati documentino un'esperienza lavorativa pregressa coerente con il profilo di Operatore Socio Sanitario pari ad almeno 18 mesi, cumulabili e conteggiati nel corso degli ultimi 8 anni, dovranno essere riconosciuti i crediti formativi in ingresso per un massimo di 320 ore di teoria e di 330 ore di tirocinio, fatta salva l'applicazione di nuove disposizioni approvate a livello regionale. Nel caso di candidati con esperienze pregresse di durata inferiore o più dilatate nel tempo, o con competenze acquisite nell'ambito di percorsi scolastici e /o formativi precedenti, sarà compito del beneficiario definire l'ammontare dei crediti riconosciuti, potendo in ogni caso ammettere un numero di ore inferiore a quanto sopra indicato.

C. Attività di recupero finalizzate a promuovere l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie al positivo esito dei percorsi (B.2.32 e B.2.26)

1. E' ammessa l'erogazione di attività di recupero (durante il periodo di formazione) fino ad un massimo di 200 ore per progetto, finalizzate a promuovere l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie al positivo esito dei percorsi da parte di allievi che dimostrino nel corso di realizzazione del percorso carenze e lacune, anche dovute ad assenze.
2. Tali attività di recupero possono essere svolte esclusivamente in forma individuale e sono da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle previste dal monte ore complessivo del corso e non possono essere quindi conteggiate come presenze ai fini del conteggio della frequenza degli allievi, sia in relazione al calcolo della validità dell'allievo ai sensi delle Direttive regionali FSE, sia in relazione alla quantificazione dell'indennità di frequenza spettante.



3. Le ore di recupero di cui al comma precedente possono però essere contabilizzate ai fini del calcolo della percentuale di presenza necessaria per l'ammissione agli esami finali, ai sensi di quanto previsto dall'Accordo Stato/ Regioni del 2001 che disciplina il profilo OSS e ss.mm.
4. Nello svolgimento di tali attività devono in ogni caso essere rispettate le stesse procedure ed assicurati i medesimi adempimenti previsti per le attività di docenza ordinaria.
5. Non rientrano nelle ore di recupero le attività di assistenza allo studio: le ore di recupero sono da considerarsi a tutti gli effetti ore di insegnamento e presuppongono quindi l'attività di un docente con caratteristiche rientranti nella definizione della fascia C della docenza.
6. La remunerazione delle attività sulla base delle tabelle standard di costi unitari di cui all'Allegato VI, tipo di operazione 3. *Misura 2.A, 2.B, 4.A, 4.C e 7.1 del Programma operativo nazionale "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile" (2014IT05M9OP001) e operazioni simili*, così come definite dal Regolamento delegato (UE) n. 2017/2016 della Commissione del 29 agosto 2017, che prevedono, sulla base del numero di ore di attività formativa erogata il riconoscimento di un "UCS ora corso", con importi diversificati a seconda del livello di specializzazione della formazione erogata in base alle fasce di livello del personale docente previste dalla Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, oltre ad un valore "UCS ora allievo" in funzione delle ore di effettiva frequenza di ciascun allievo.
7. Gli importi previsti per la tipologia di attività di cui trattasi sono i seguenti:

| | |
|-----------------------------|------------|
| UCS ora corso (B.2.32) | 73,13 euro |
| UCS ora allievo (B.2.26) | 0,80 euro |

D. Indennità di frequenza (B.2.11 e B.2.7)

Deve essere assicurata agli allievi disoccupati e inoccupati la corresponsione di un'indennità forfettaria di frequenza, secondo le disposizioni di cui alla DGR 1125 del 23 agosto 2019.

Gli importi indicati nelle disposizioni sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi a carico del lavoratore e dovranno essere inseriti alla voce B.2.11 "Attività di sostegno all'utenza", a cui sono ancora da aggiungere gli oneri a carico del beneficiario, da inserirsi alla voce B.2.7 "Altre funzioni tecniche".

Sono da conteggiarsi ai fini della determinazione dell'importo dell'indennità di frequenza, le ore di attività corsuale di cui alla lettera A (comprese le ore di tirocinio).



E Esami (B.2.6)

Il beneficiario deve assicurare l'organizzazione degli esami di qualifica in esito, in accordo con quanto disposto dall'Accordo Stato/ Regioni del 2001 - con particolare riferimento all'art.12 com.1 ove è previsto che la frequenza ai corsi è obbligatoria e non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale coloro che abbiano superato il tetto massimo di assenze indicato dalla regione o provincia autonoma nel provvedimento istitutivo dei corsi, e comunque non superiore al 10% delle ore complessive - dalla DGR 494/2016 come modificata dalla DGR 718/2016 e dalle Disposizioni approvate con PD 2281/2016.

F. Spese straordinarie a favore degli allievi connesse all'emergenza epidemiologica in atto (B.2.8 e B.2.14)

1. In considerazione del particolare settore professionale di riferimento e delle conseguenti misure da adottare in risposta all'emergenza epidemiologica in atto, in particolare nello svolgimento delle attività di tirocinio, vengono riconosciute a costo reale e per un massimo di 10.000 euro a progetto, le spese necessarie a:
 - i. Fornire agli allievi dispositivi di protezione individuale obbligatori e specifici per la realizzazione delle attività e non previsti dal Protocollo di regolamentazione della formazione professionale di cui alla DGR 447/2020 (voce B.2.8);
 - ii. Effettuare le visite mediche obbligatorie e specificatamente legate alla situazione di emergenza sanitaria in atto (voce B.2.14).
2. La tipologia di spesa di cui al presente articolo è riconosciuta a costo reale, in linea con quanto disciplinato dall'art. 67 del Regolamento (UE) 1303/2013 e in ottemperanza ai vincoli posti dal Regolamento (UE) 1304/2013 (art. 14, comma 4).
3. Ai sensi ai sensi dell'art. 102, comma 2, lett. a) delle Direttive regionali, qualora se ne presenti la necessità, sarà possibile effettuare storni tra le due voci di spesa di cui sopra.



12. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E TERMINI DEL PROCEDIMENTO

1. La presentazione dei progetti e delle relative richieste di finanziamento, secondo le procedure definite ai successivi articoli 13 e 14 potrà avvenire nelle seguenti finestre:
 - a) Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito internet della Regione Autonoma Valle d'Aosta alle ore 12:00 del 25 agosto 2020.
 - b) Dal 30 settembre 2020 alle ore 12:00 del 30 ottobre 2020.
 - c) Dal 4 gennaio 2021 alle ore 12:00 del 4 febbraio 2021.
2. La valutazione dei progetti avviene a chiusura di ciascuna finestra da parte del Nucleo di valutazione, di cui all'articolo 16, entro il termine massimo di 30 giorni.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1. I progetti devono essere redatti su apposito formulario presente nel sistema informativo SISPREG2014, reso disponibile per la compilazione sul sito internet della Regione Autonoma Valle d'Aosta: www.regione.vda.it – Canale Tematico “Europa”, link “SISPREG2014”, previa procedura di “accounting” al sistema. Il formulario, dovrà essere inoltrato esclusivamente per via telematica.
2. In caso di progetti presentati da raggruppamenti è necessario allegare nella sezione “Dati beneficiario” del formulario:
 - a. per i raggruppamenti già costituiti: atto notarile di costituzione, ovvero scrittura privata autenticata;
 - b. per i raggruppamenti non ancora costituiti: la dichiarazione di intenti a costituirsi in forma associata per la realizzazione del progetto, con l'individuazione dei soggetti, dei ruoli e della quantificazione delle attività, sottoscritta da ogni componente, che deve essere individualmente accreditato. In particolare la dichiarazione deve individuare il soggetto capofila, che deve assumere tra l'altro le funzioni indicate al precedente articolo 9.
3. Come richiesto al punto 5 della sezione “Contesto, motivazione e struttura” del formulario dovranno essere allegati al formulario stesso un cronoprogramma relativo all'attuazione del progetto ed un prospetto riepilogativo della sua strutturazione, che descriva la distribuzione delle ore a progetto, suddividendole tra ore di teoria (indicando la fascia di docenza), di stage e attività aggiuntive, il cui modello può essere reperito nell'apposita area documentale in SISPREG2014. Nel prospetto riepilogativo succitato saranno inoltre inserite informazioni circa



le eventuali attività formative da svolgere in formazione a distanza, così come previsto dalla scheda azione.

4. Le attività di cui al precedente articolo 11, punti B e C che si considerano aggiuntive ed opzionali rispetto al monte ore complessivo dei corsi a cui si riferiscono, devono essere riportate negli appositi spazi del prospetto riepilogativo di cui al comma precedente ed inserite nel quadro del formulario relativo al corso esclusivamente nel campo “Elementi qualificanti l’organizzazione didattica” (indicando sia la quantificazione che le modalità e i tempi di attivazione) e nel piano finanziario.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO

1. Contestualmente all’inoltro della proposta progettuale di cui all’articolo 13, il soggetto beneficiario invia, sempre attraverso SISPREG2014, la "Richiesta di finanziamento".
2. La “Richiesta di finanziamento” deve:
 - a. essere inoltrata esclusivamente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario ovvero del soggetto capofila del raggruppamento costituito o da costituire;
 - b. pervenire entro le ore 12:00 del giorno di scadenza.
3. Ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo (pari a 16,00 €) la domanda deve essere corredata dal numero identificativo della marca da bollo utilizzata, che deve essere annullata dal soggetto beneficiario e dallo stesso conservata.
4. Alla richiesta di finanziamento deve essere allegata la seguente documentazione obbligatoria:
 - a. dichiarazione sostitutiva di atto notorio (All. n. 1 alla Richiesta di Finanziamento) resa dal legale rappresentante/procuratore dell’organismo di formazione accreditato beneficiario (soggetto capofila in caso di raggruppamenti), ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documenti amministrativi (D.P.R. 445 del 28/12/2000) e della Legge regionale 19/2007, attestante il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione della documentazione relativa al presente Avviso;
 - b. *in caso di progetti presentati da raggruppamenti costituiti o da costituire*, dichiarazione sostitutiva di atto notorio (All. n. 2 alla Richiesta di Finanziamento), resa dal legale rappresentante/procuratore di ciascun altro soggetto componente il raggruppamento, ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documenti amministrativi (D.P.R. 445 del 28/12/2000) e della Legge regionale 19/2007, attestante:
 - ❖ il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione della documentazione relativa al presente Avviso;



- ❖ l' assenza di duplicazione di finanziamenti provenienti da altri Fondi europei, nazionali o regionali;
 - c. *in caso di progetti presentati da soggetti non accreditati*, dichiarazione resa dal legale rappresentante che l'organismo di formazione accreditato è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme dell'art. 17 della legge n. 68/99 (*All. n. 3 alla Richiesta di Finanziamento*). Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
 - d. *in caso di progetti presentati da soggetti non accreditati*, dichiarazione attestante i dati utili alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) (*All. n. 4 alla Richiesta di Finanziamento*).
5. Tutte le dichiarazioni di cui ai commi precedenti devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'organismo di formazione accreditato ovvero sottoscritte in originale, scansionate e accompagnate da copia del documento d'identità. In quest'ultimo caso, sarà cura dell'organismo di formazione accreditato/capofila conservare agli atti l'originale della documentazione per eventuali verifiche.
6. Le dichiarazioni rese dal beneficiario sono soggette al controllo da parte degli uffici preposti, anche in momenti successivi alla fase istruttoria delle domande.

15. AMMISSIBILITÀ A VALUTAZIONE

1. L'istruttoria di ammissibilità, tesa a verificare il rispetto dei requisiti formali previsti dall'*Avviso* e dalla scheda azione, sarà effettuata dal Nucleo di valutazione, di cui al successivo articolo 16.
2. I progetti sono ritenuti ammissibili e sottoposti a successiva valutazione tecnica se:
 - a. pervenuti entro la data di scadenza della finestra di riferimento, secondo quanto declinato all'articolo 12 del presente *Avviso*;
 - b. presentati da soggetto legittimato;
 - c. compilati sull'apposito formulario;
 - d. completi delle informazioni richieste;
 - e. corredati dalla relativa Richiesta di finanziamento, compilata in ogni sua parte, in bollo, e da ogni altra documentazione richiesta, secondo le modalità previste all'art. 14.
3. Il Nucleo di Valutazione potrà richiedere all'organismo di formazione accreditato, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/90 e dell'art. 5 della L.R. n. 19/2007 e s.m.i., di sanare eventuali carenze formali della richiesta di finanziamento e dei suoi allegati di cui all'art. 14.
4. I documenti mancanti e/o i chiarimenti richiesti devono essere forniti tramite PEC entro 7 giorni consecutivi dalla data della richiesta, pena l'inammissibilità del progetto.

16. VALUTAZIONE DEI PROGETTI



1. Le operazioni di valutazione sono effettuate da un Nucleo di valutazione appositamente nominato con nota del Dirigente della SRRAI.
2. I progetti presentati, risultati non conformi ai vincoli definiti nel presente *Avviso* e nella scheda azione, sono esclusi dalla valutazione tecnica.
3. La valutazione tecnica delle operazioni, conformemente a quanto approvato dal Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014/2020, sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di selezione:

a) qualità dell'analisi del bisogno e del contesto (25 punti):

- descrizione della realtà contestuale e dei bisogni cui il progetto è diretto;
- definizione del target di intervento;
- prefigurazione degli elementi ostacolanti o facilitanti la realizzazione del progetto e previsione delle soluzioni da adottare sia in ordine alle incognite rappresentate dall'emergenza Covid-19, sia nel reclutamento dei candidati al fine di assicurare la partecipazione di un maggior numero possibile di partecipanti;
- connessione a riferimenti legati ad esperienze e conoscenze disponibili, anche di altri contesti analoghi;

b) coerenza strategica e integrazione (15 punti):

- coerenza con il quadro programmatico/normativo e con le politiche di settore correlate;
- valore aggiunto in rapporto agli obiettivi specifici della programmazione;

c) qualità progettuale (35 punti):

- chiarezza e articolazione degli obiettivi;
- chiarezza e congruenza dell'articolazione didattica;
- congruenza delle attività di monitoraggio e valutazione;
- adeguatezza delle risorse umane e strumentali;
- disegno progettuale complessivo;

d) significatività della proposta (10 punti) (cfr scheda azione):

- parità tra uomini e donne;
- pari opportunità e non discriminazione;

e) economicità (5 punti):

- elementi di efficienza prefigurati rispetto al costo complessivo, anche in termini di servizi aggiuntivi;

f) coerenza con i principi guida per la selezione delle operazioni (10 punti) (cfr scheda azione).



4. E' facoltà del Nucleo di valutazione richiedere chiarimenti in merito a quanto contenuto nelle proposte progettuali. Non è prevista la possibilità di richiedere integrazioni documentali alla proposta progettuale.

5. I progetti sono giudicati finanziabili al raggiungimento di un punteggio minimo globale di 50/100.

6. La SRRAI si riserva la facoltà di procedere alla rideterminazione dei costi dei singoli progetti. In caso di rideterminazione del costo, il beneficiario è tenuto a riformulare il piano finanziario secondo le indicazioni fornite dalla SRRAI stessa. 7. Nessun aumento dell'importo pubblico erogabile verrà riconosciuto a fronte di un eventuale aumento dei parametri fisici rispetto ai valori approvati: il contributo pubblico concesso in fase di approvazione rappresenta pertanto un limite non valicabile a eccezione di quanto disposto all' art.10 comma 3.

17. APPROVAZIONE GRADUATORIE, AVVIO DEL PROGETTO E TEMPI DI REALIZZAZIONE

1. La SRRAI approva l'esito della valutazione nel quale vengono riportati:
 - La graduatoria dei progetti ritenuti idonei e finanziabili, sulla base dell'esito della valutazione tecnica;
 - l'elenco dei progetti risultati non idonei alla valutazione ovvero non finanziabili.
2. Preliminarmente all'assegnazione del contributo la SRRAI:
 - verifica la regolarità contributiva dell'organismo di formazione accreditato tramite il DURC: qualora il documento non risulti regolare la SRRAI non potrà procedere all'assegnazione;
 - acquisisce l'informazione antimafia secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
3. L'esito della valutazione viene pubblicato sul sito istituzionale delle Regione e la SRRAI provvede a comunicarlo tramite PEC al soggetto beneficiario, trasmettendo contestualmente il modello di atto di adesione che dovrà, secondo quanto previsto dall'art. 59 comma 1 delle Direttive regionali, essere riconsegnato attraverso il sistema informativo SISREG2014, **entro 30 giorni naturali consecutivi**, pena la revoca del finanziamento.
4. Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un raggruppamento non ancora costituito, la costituzione dovrà avvenire entro la data di consegna dell'atto di adesione, pena la revoca del contributo.



5. L'avvio delle attività formative, ai sensi di quanto previsto dall' art. 62 comma 2 delle Direttive regionali, deve avvenire entro **90 giorni naturali consecutivi** dalla trasmissione dell'atto di adesione.
6. Ai fini del presente Avviso, la durata massima dei progetti è stabilita, ai sensi dell'art. 64 delle medesime Direttive regionali, in **mesi 18 (diciotto)**.

18. ADEMPIMENTI GESTIONALI ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La gestione del progetto e di tutti gli adempimenti ad essa connessi dovrà avvenire secondo quanto previsto dal presente Avviso e dalle Direttive regionali e tramite l'utilizzo del sistema informativo SISPREG2014. In caso di indisponibilità del sistema le comunicazioni dovranno avvenire tramite PEC e sarà cura del soggetto beneficiario recuperare i dati non inseriti nel momento in cui il sistema sarà disponibile.
2. I partecipanti alle iniziative dovranno compilare le schede di iscrizione su formato cartaceo: sarà cura del soggetto beneficiario caricare i dati delle schede iscrizione pervenute all'interno del sistema informativo SISPREG2014 prima dell'avvio delle attività di selezione.
3. Con riferimento all'attuazione dei progetti, ai fini del presente Avviso, si segnala che si considerano opzionali e quindi non rientranti nel computo della durata complessiva del progetto da realizzare tutte le azioni che risultano essere facoltative (es. riconoscimento crediti/recupero/...).
4. In fase di realizzazione e al fine del riconoscimento della sovvenzione a consuntivo viene richiesto il rispetto dei seguenti adempimenti:
 - a. al massimo il 30% delle ore di formazione (al netto delle ore di eventuale tirocinio) del corso potranno essere effettuate da docenti classificabili in fascia C, secondo quanto definito alla voce "B.2.1 Docenza" dell'art. 100 delle Direttive regionali;
 - b. al fine di assicurare il presidio dell'attività formativa realizzata, dovrà essere assicurato un numero minimo di 725 ore di tutoraggio, pari al numero di ore di tirocinio previste ed al 50% del numero di ore di aula (prendendo a riferimento il monte ore previsto, ad esclusione di quello derivante dalla suddivisione in sottogruppi, e non il volume svolto dalla totalità degli allievi) gestite da uno o più tutor di comprovata esperienza di almeno 24 mesi nel settore della formazione degli adulti. Le attività di tutoraggio comprendono sia le attività svolte in aula, in FAD e/o in affiancamento al soggetto, nel caso dello tirocinio, che le ore svolte dal tutor per la preparazione e rielaborazione di materiali, il contatto con docenti e tutor aziendali, la rielaborazione dell'esperienza con l'allievo, ecc. Dovranno inoltre essere previste, per ciascun corso, un minimo di 300 ore di coordinamento, gestite da un



coordinatore di comprovata esperienza di almeno 24 mesi nel settore della formazione degli adulti.

5. Con riferimento alle indennità di frequenza, in deroga all'art. 100 voce B.2.11 delle Direttive, come previsto dalla DGR 1125/2019, l'erogazione delle indennità è da ritenersi forfettaria e deve pertanto prendere a riferimento l'intera attività erogata dal beneficiario e la relativa percentuale di frequenza del destinatario, e deve essere erogata in più tranches, calcolando ciascuna tranche con la seguente formula:

$$75€ X (\text{monte ore erogato nel periodo}/20h).$$

Per periodo si intende il lasso di tempo intercorrente tra l'avvio dell'attività e la prima tranche di erogazione per la prima erogazione e tra le singole tranches per le erogazioni successive.

Si ricorda che hanno diritto a percepire l'indennità quanti:

- attestino lo stato di disoccupazione alla data di inizio dell'azione stessa;
- partecipino ad azioni di durata almeno pari a 20 ore;
- attestino una frequenza alle azioni pari almeno al 80% delle ore previste per il periodo considerato.

Come previsto dall'art. 100, voce di spesa B.2.11 delle Direttive regionali, la corresponsione dell'indennità deve avvenire mediante assegno circolare non trasferibile e intestato ad ogni singolo partecipante o mediante bonifico bancario. Nel caso in cui l'erogazione mediante bonifico bancario non sia possibile, il beneficiario deve fare sottoscrivere al destinatario dell'indennità una ricevuta di consegna dell'assegno circolare. Tale documento costituisce il giustificativo atto a dimostrare l'effettivo pagamento sostenuto dal beneficiario, elemento necessario ai fini di considerare ammissibili e rendicontabili a valere sul Programma le spese, ai sensi di quanto previsto dall'art. 65, comma 2, del reg. (UE) n. 1303/2013 e dall'art. 10 delle Direttive regionali.

L'erogazione del contributo avviene secondo le modalità previste agli artt. 108 e 109 delle Direttive regionali. Preliminarmente ad ogni erogazione la SRRAI provvede ad effettuare le verifiche inerenti la normativa antimafia e la regolarità contributiva del soggetto beneficiario, attivando, in caso di inadempienza contributiva l'intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 31 comma 8 bis della Legge 98/2013.

19. ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVA A DISTANZA (FAD)

1. In coerenza con quanto previsto dai vari provvedimenti emanati a livello nazionale in merito al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'erogazione



dell'attività prevista dalla scheda azione è possibile mediante l'adozione di strumenti di formazione a distanza (FAD), laddove ciò sia coerente con l'attività formativa e/o didattica richiesta e nel rispetto dell'accordo della Conferenza delle regioni del 31 marzo 2020 in merito alle FAD delle professioni regolamentate.

2. Qualora l'avvio del progetto avvenga alla cessazione dell'emergenza epidemiologica di cui al precedente capoverso, troveranno invece di nuovo applicazione i limiti in FAD di cui alle Linee guida della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 25 luglio 2019 e successive mm.ii. e /o integrazioni.
3. Sono ammissibili a finanziamento modalità di FAD che ricorrano a tecnologie dell'informazione e della comunicazione che permettano la tracciatura delle presenze degli allievi e del loro tempo di fruizione delle attività formative.
4. Modalità di FAD diverse da quelle sopra definite, quali il ricorso a modalità che permettano al beneficiario di quantificare la durata minima/media convenzionale espressa in ore necessaria per lo svolgimento dell'attività di cui trattasi, potranno essere autorizzate dalla SRRAI, di concerto con l'AdG.
5. Si precisa, inoltre, che:
 - i. non si considera FAD il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente;
 - ii. la FAD può essere utilizzata in sostituzione di attività di aula, di recupero nonché di orientamento in presenza;
 - iii. l'eventuale attivazione di FAD con riferimento ad altre attività teoriche diverse dall'aula (attività laboratoriali, visite didattiche, esercitazioni, project work) e non prevista a progetto deve essere concordata ed espressamente autorizzata dalla SRRAI di riferimento in accordo con l'Autorità di gestione;
 - iv. le attività di pratica, compreso lo stage/tirocinio curriculare, non possono, di norma, essere sostituite da attività di FAD.
6. Per la definizione di:
 - ✓ Fad, e-learning, attività sincrona e asincrona tracciabile, asincrona non tracciabile, lezioni autorizzate in FAD
 - ✓ Fad in forma collettiva e individuale

ed inoltre, per quanto concerne:

- ✓ modalità di rimborso
- ✓ modalità gestionali
- ✓ modalità di richiesta e ritiro dei registri
- ✓ attività realizzata nell'ambito dei percorsi di IeFP da parte del personale di sostegno



- ✓ modalità di valutazione
- ✓ modalità di espletamento dei controlli amministrativi
- ✓ indicazioni in merito alle modalità di comunicazione
- ✓ tutoraggio

si richiamano e fanno parte integrante del presente Avviso le Direttive regionali, approvate con PD n. 5543 del 26/09/2019, (cfr. artt.95) e le disposizioni di cui alle Frequently Asked Questions emanate dall'Autorità di gestione e pubblicate sul sito regionale nel canale Europa, adottate in risposta all'Emergenza COVID-19, ai sensi dell'art. 1 delle Direttive regionali. .

7. Per quanto non esplicitamente riportato nei commi precedenti, si fa rinvio alla scheda azione.

20. RICONOSCIMENTO DELLA SOVVENZIONE E DECURTAZIONI PREVISTE

1. Per determinare la sovvenzione riconosciuta si applica di norma la stessa modalità di calcolo prevista per la quantificazione del preventivo di progetto, fatto salvo quanto previsto nel presente articolo e l'applicazione delle decurtazioni di cui all'art. 114 delle Direttive regionali.
2. La documentazione da produrre a giustificazione dell'attività realizzata e/o della spesa sostenuta è dettagliata nelle Direttive regionali, salvo quanto diversamente previsto nel presente articolo.
3. Relativamente alle UCS dettagliate nel precedente articolo 11, il riconoscimento della sovvenzione è effettuato esclusivamente a processo, basandosi pertanto sull'erogazione delle attività formative, e non a risultato.
4. Per quanto attiene alle **ore di teoria** (così come definite all'art. 69 comma 2 delle Direttive regionali), la determinazione del contributo spettante viene calcolata moltiplicando il numero di ore erogate per l'UCS relativa, prevedendo le decurtazioni di cui ai successivi commi 5 e 6.
5. Le UCS relative alle ore di teoria potranno essere riconosciute esclusivamente se sono stati rispettati i limiti definiti dall'Avviso, dalla scheda azione e nella singola proposta progettuale con riferimento alle fasce di docenza. In caso di non conformità verranno applicate le seguenti decurtazioni:

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Erogazione di attività di docenza da parte di soggetti senza requisiti professionali e non classificabili in alcuna delle fasce previste | Non riconoscimento delle UCS corrispondenti alle ore svolte da persone non idonee |
| Dichiarazione di un numero di ore di docenza per fascia superiori al limite massimo stabilito dall'avviso | Non riconoscimento delle UCS corrispondenti alle ore svolte in eccedenza sulle fasce |



6. Con riferimento alle sole ore di teoria, per ottenere il riconoscimento integrale delle UCS ammissibili secondo quanto stabilito nel comma precedente, il corso deve concludersi con una soglia minima di allievi validi, pari almeno al 70% degli allievi avviati. Al di sotto di tale soglia minima di allievi validi che concludono regolarmente il percorso formativo, si determina una riduzione dell'UCS riconosciuta per ciascuna ora realizzata, secondo quanto indicato nelle tabelle sottostanti:

| % allievi che terminano il percorso | % riduzione UCS |
|-------------------------------------|-----------------|
| 100 - 70% | 0% |
| 69,9 - 60% | 10% |
| 59,9 - 50% | 20% |
| 49,9 - 40% | 35% |
| 39,9 - 30% | 50% |
| 29,9 - 20% | 70% |
| 19,9 - 0% | 100% |

7. Al fine del riconoscimento dell'UCS si considera comunque valido l'allievo che si è ritirato dal corso a causa di stati di salute debitamente certificati (gravi patologie o gravidanza), intervenuti nel corso di svolgimento dell'intervento formativo e che ne pregiudichino la frequenza.
8. Gli allievi uditori non possono essere conteggiati quali allievi validi a meno che non siano subentrati ad un titolare ritirato: in questo caso è conteggiato esclusivamente l'uditore subentrato e la sua relativa frequenza.
9. Per quanto attiene al riconoscimento delle **ore di tirocinio** previste nell'ambito dei percorsi formativi, la determinazione del contributo spettante sarà calcolata tenendo conto della media aritmetica delle ore frequentate dagli allievi validi, prendendo a riferimento quanto previsto nella sottostante tabella:

| Percentuale media di frequenza degli allievi validi rispetto al monte ore previsto | Ore riconosciute rispetto al monte ore previsto |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tra il 100% e l'80% | 100% |



| | |
|------------------------|-----|
| Tra il 79,99% e il 70% | 90% |
| Tra il 69,99% e il 60% | 80% |
| Tra il 59,99% e il 50% | 70% |
| Tra il 49,99% e il 40% | 60% |
| Tra il 39,99% e il 30% | 50% |
| Tra il 29,99% e il 20% | 40% |
| Sotto al 20% | 0% |

10. In ragione delle modalità di rendicontazione delle ore di tirocinio di cui al comma 9 si precisa che la media aritmetica delle ore frequentate dagli allievi validi deve essere esposta, al termine del corso e all'interno dell'applicativo SISPREG2014, nella relativa Voce di spesa del piano finanziario, distintamente dalle ore di teoria rendicontate sulla voce medesima. In sede di caricamento di tale voce, per la parte inerente lo stage, occorre inserire nel campo note la dicitura "Rilevazione relativa all'attività di stage" al fine di poterla distinguere dalle ore di teoria.
11. Nel caso in cui non sia rispettato il limite minimo di **ore di tutoraggio** di cui all'articolo 18 comma 4, punto b.) ovvero il numero di ore di tutoraggio previsto a progetto, se superiore, si procederà ad un taglio di 30 € per ogni ora non realizzata sull'ammontare dell'importo pubblico ammissibile nel limite massimo del contributo pubblico stesso.
12. Il beneficiario è inoltre tenuto ad organizzare nel corso del progetto almeno due incontri con la SRRAI di riferimento per garantire il costante monitoraggio dell'attività formativa. La mancata realizzazione di detti incontri comporterà una decurtazione pari al 1% della voce di spesa aula e tirocinio.

21. TENUTA DOCUMENTAZIONE

Il beneficiario deve attenersi a quanto previsto in tema di tenuta dei documenti degli interventi dei Fondi SIE e, in particolare, a quanto previsto dall'art. 140 del Reg. UE n. 1303/2013, oltre a sottostare ai dettami di cui all'art. 2220 del Codice Civile e metterla a disposizione degli uffici competenti ad esercitare l'attività di controllo.

22. REVOCA DEL CONTRIBUTO



1. La SRRAI si riserva la facoltà di revocare il contributo qualora venga riscontrata una grave difformità tra quanto previsto nella proposta progettuale e quanto attuato che non consente il raggiungimento degli obiettivi.
2. Inoltre, il contributo è soggetto a revoca nei seguenti casi:
 - a. presentazione di false dichiarazioni e/o di falsa documentazione;
 - b. revoca dell'accREDITAMENTO dell'organismo di formazione;
 - c. irregolarità nella documentazione antimafia di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011;
 - d. mancata disponibilità a fornire documentazione o a consentire controlli;
 - e. mancata riconsegna dell'atto di adesione nei termini previsti dall'art. 17;
 - f. non costituzione del raggruppamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 17;
 - g. mancato avvio delle attività nei termini previsti dall'art. 17;

23. DIRITTI SUI PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ

I prodotti di qualsiasi natura, costituenti risultato, principale o meno, del progetto finanziato, sono di proprietà della Regione Autonoma Valle d'Aosta e non possono essere commercializzati dai soggetti beneficiari del progetto stesso. Alla conclusione delle attività copia di tali prodotti deve essere consegnata alla Regione, anche in formato digitale.

24. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Il beneficiario deve attenersi al Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali e, in particolare, a quanto previsto dall'art. 115 e dall'allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal Regolamento (UE) n. 821/2014 e dalle Direttive regionali in materia.

25. TUTELA PRIVACY

La Regione Valle d'Aosta si impegna ad improntare il trattamento dei dati, a seguito del presente Avviso, ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza e minimizzazione, nel pieno rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 e della normativa nazionale vigente, laddove applicabile, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate alla finalità del trattamento.



26. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi della l.r. n. 19/2007 la struttura amministrativa responsabile del procedimento è la Struttura Assistenza economica, Trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati (Dirigente responsabile Ing. Giovanni ZUCCA).
2. Ai sensi della l.r. n. 19/2007 il/i responsabile/i dell'istruttoria sono Anna Maria Tousco e Michela Ferraris , funzionario/i della Struttura Assistenza economica, Trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati.

27. RINVIO

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Avviso, si rinvia a quanto contenuto nelle Direttive regionali approvate con provvedimento dirigenziale n. 5543 del 26/09/2019.

28. INFORMAZIONI

1. Il presente Avviso è reperibile sul sito internet della Regione Valle d'Aosta all'indirizzo www.regione.vda.it – Canale Tematico “Europa”.
2. Eventuali informazioni possono essere richieste alla Struttura Assistenza economica, Trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica u-formazione@regione.vda.it Ufficio Formazione della Struttura Assistenza Economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati, Dipartimento Politiche Sociali.